

# Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

## Giudizio immediato

### La decisione

**Giudizio immediato - Presupposti - Termini - Inosservanza - Giudizio immediato “custodiale” - Richiesta tardiva - Decreto di giudizio immediato - Sindacato del giudice del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Patologie** (c.p.p. artt. 453, co. 1-bis, 454).

*L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito. Ma la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, nonostante non siano stati rispettati i termini predetti, non può essere oggetto di ulteriore sindacato.* [massima redazionale]

*La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal g.i.p. chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, co. 1, lett. c), e 180 c.p.p.).* [massima ufficiale]

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 14 ottobre 2014 (ud. 26 giugno 2014) - SANTACROCE, *Presidente* - CASSANO, *Relatore* - DESTRO, *P.G.* (diff.) - Squicciarino, *ricorrente*.

### Il commento

#### Sezioni unite e inosservanza dei termini per il giudizio immediato

SOMMARIO: 1. La sentenza. - 2. I termini ex artt. 453, co. 1-bis, e 454 c.p.p. nel sistema dei presupposti del giudizio immediato soggetti al controllo del giudice per le indagini preliminari. - 3. Giudizio immediato “tardivamente richiesto”, ma “erroneamente disposto”: una patologia davvero irrimediabile?

#### 1. La sentenza

Con una decisione molto articolata le Sezioni unite, chiamate a risolvere la *vexata quaestio* della natura dei termini per l'instaurazione del giudizio im-

mediato, si sono spinte ben oltre lo specifico quesito, per rispondere al quale – in modo, invero, non del tutto persuasivo – hanno rivisitato l'intero sistema dei presupposti del rito speciale ad iniziativa del pubblico ministero, tanto nella forma tipica, quanto in quella “custodiale”.

L'organo della nomofilachia era stato sollecitato a chiarire «se nel giudizio immediato “ordinario” e nel giudizio immediato “cautelare” il termine rispettivamente di novanta e centottanta giorni per la proposizione della richiesta al giudice delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero abbia o meno natura perentoria». Ciò, al fine di dirimere il «contrasto virtuale» fra l'orientamento, da tempo dominante, per cui i termini *ex artt.* 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. avrebbero natura “ancipite” – perentoria quanto al completamento delle indagini, ordinatoria quanto alla richiesta del rito<sup>1</sup> –, e la posizione della sezione rimettente, secondo cui detti termini sarebbero invece perentori ad ogni effetto: per la prima sezione, infatti, la tesi del termine *double face* da un lato non troverebbe alcun fondamento testuale, dall'altro confliggerebbe coi principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo, consentendo al pubblico ministero «di domandare a suo piacimento, nei termini che vorrà» un rito che priva l'imputato della fondamentale garanzia dell'udienza preliminare<sup>2</sup>.

Le Sezioni unite hanno peraltro “reinterpretato” il quesito loro rivolto, scindendolo in due passaggi – a cui corrisponderà l'enunciazione di altrettanti principi di diritto – nei quali non figura più – probabilmente non a caso<sup>3</sup> – un chiaro riferimento alla “perentorietà” dei termini in esame. Nel dettaglio, la Cassazione si è chiesta: *a)* se l'inosservanza dei termini per la richiesta di giudizio immediato, “tipico” o “custodiale”, sia rilevabile da parte del giudice per

<sup>1</sup> Fra le altre, quanto al giudizio immediato “ordinario”, Cass., Sez. I, 26 ottobre 2010, Arangio Mazza, in *Mass. Uff.*, n. 246036; Id., Sez. II, 9 maggio 2006, M.A., in *Dir. pen. proc.*, 2007, 274; Id., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *Mass. Uff.*, n. 210027; con riguardo al giudizio immediato “custodiale”, Id., Sez. I, 9 dicembre 2009, Stilo, *ivi*, n. 246036; Id., sez. VI, 20 ottobre 2009, Amato, in *Cass. pen.*, 2010, 1349.

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, (ord.) 5 novembre 2014, Squicciarino, in *questa Rivista* online. La sezione rimettente non manca di indirizzare una nota polemica all'orientamento dominante, rilevando come sulla questione della natura dei termini per l'insaturazione del giudizio immediato sia accaduto quanto «non infrequentemente è dato registrarsi nelle prassi di questa Corte di legittimità...cioè che ad un primo pronunciamento sulla questione giuridica, anche se non adeguatamente approfondita la problematica connessa, seguano, per le ragioni di nomofilachia alle quali il giudice di legittimità deve sempre fare riferimento, riaffermazioni spesso acritiche di quel medesimo principio». L'“autocritica” della Suprema Corte viene sottolineata positivamente da CABIALE, *Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiesta di giudizio immediato: un'inaspettata autocritica da parte della Cassazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); INSOM, *Un sussulto di autocoscienza della Cassazione sui tempi di richiesta del giudizio immediato*, in *questa Rivista* online.

<sup>3</sup> V. meglio, *infra*, § 3.

le indagini preliminari chiamato ad accertare i presupposti per l'esperimento del rito; b) se il provvedimento dello stesso giudice, che abbia disposto il giudizio immediato nonostante la tardività della relativa richiesta, sia sindacabile dal giudice del dibattimento.

a) Al primo quesito la sentenza annotata risponde – come vedremo, positivamente – all'esito di una rilettura in chiave sistematica dei diversi presupposti del rito speciale, tesa a valorizzare il collegamento logico fra questi ultimi, e non priva di spunti innovativi.

Secondo la Corte, entrambe le *species* di giudizio immediato presuppongono l'evidenza probatoria, ravvisabile allorché gli elementi acquisiti nel corso di indagini complete abbiano «tale pregnanza da escludere la necessità di sottoposizione alla verifica dell'udienza preliminare», in quanto il contraddittorio fra le parti in tale sede non sarebbe comunque in grado di indurre il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere<sup>4</sup>. Per la sentenza annotata – anche sotto questo profilo risolutiva di un contrasto interpretativo – l'evidenza probatoria va positivamente ed autonomamente accertata pure con riguardo al giudizio immediato “custodiale”: deve escludersi, infatti, che la valutazione di gravità indiziaria sottostante al provvedimento cautelare, sia pure “consolidata” dalla definizione del procedimento ex art. 309 c.p.p., assorba la prognosi di “chiara sostenibilità” dell'accusa in giudizio che rende superflua l'udienza preliminare, anche in ragione del fatto che l'una e l'altra valutazione poggiano su elementi probatori diversi (i soli elementi addotti a fondamento della misura *de libertate*, a fronte dell'intero compendio investigativo)<sup>5</sup>.

D'altra parte – osservano le Sezioni unite – il presupposto “probatorio” «si riflette inevitabilmente» sugli ulteriori presupposti del giudizio speciale.

<sup>4</sup> Questa nozione di “evidenza probatoria”, consolidata da tempo in giurisprudenza (v. Cass., Sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in *Cass. pen.*, 1992, 1767; cfr. anche Corte cost., n. 482 del 1992, in *Giur. cost.*, 1992, 4357; Id., n. 276 del 1995, *ivi*, 1995, 1954), è ampiamente condivisa in dottrina: fra gli altri, MARAFIOTI, *Evidenza della prova ed interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del p.m.*, in *I giudizi semplificati*, a cura di A. Gaito, Padova, 1989, 274; RIVELLO, *Il giudizio immediato*, Padova, 1993, 157 s.

<sup>5</sup> In questi stessi termini, in dottrina, SPAGNOLO, *L'art. 453, comma 1-bis, cp.p.: una nuova ipotesi di giudizio immediato?*, in *Giur. it.*, 2009, 2781 ss.; in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013, Veselli, in *Mass. Uff.*, n. 257079. All'opposto, escludono che il giudizio immediato “custodiale” postuli l'evidenza probatoria, “sostituita” dalla gravità indiziaria accertata agli effetti cautelari, BENE, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di Filippi, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, 4, I, Torino, 2008, 427; MAFFEO, *Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 560 ss.; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2014, 768; TONINI, *Considerazioni sul giudizio immediato custodiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1394 s.; VARRASO, *Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal p.m.*, in *Il decreto sicurezza*, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 182; in giurisprudenza, Cass., Sez. II, 1° luglio 2009, Moramarco, in *Cass. pen.*, 2010, 1345.

Quanto, in particolare, al rito immediato “tipico”, il giudizio di evidenza della prova postula, da un lato, che l’indagato sia messo in grado – tramite l’interrogatorio (o l’invito a comparire) ex art. 453, co. 1, c.p.p. – di esporre le proprie difese sui fatti da cui l’evidenza emerge, dall’altro, che l’azione penale non sia esercitata oltre il termine di novanta giorni «dall’iscrizione della notizia di reato (anche non soggettivizzata)»<sup>6</sup> ex art. 454 c.p.p., giacché l’ulteriore protrarsi della fase investigativa si tradurrebbe «in una sorta di presunzione legale di non evidenza probatoria»<sup>7</sup>.

Un analogo rapporto di “strumentalità” fra l’evidenza della prova e gli altri presupposti del rito, ivi compreso il rispetto dei termini per la relativa instaurazione, è ravvisabile, secondo la Corte, con riguardo al giudizio immediato “custodiale”; in questo caso, inoltre, l’osservanza dei tempi previsti dalla legge è vieppiù necessaria per «garantire la speditezza del processo, tenuto conto (...) dello stato di privazione della libertà in cui versa l’imputato».

Poste tali premesse, le Sezioni unite ritengono che anche i presupposti “cronologici” del giudizio immediato – come quello “probatorio” – soggiacciono al vaglio del giudice per le indagini preliminari. Questi deve respingere le richieste presentate dal pubblico ministero oltre i termini ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p., sia in ragione dell’«insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del rito», sia perché l’intempestività della richiesta rileva «come elemento negativo dell’evidenza della prova».

Per la sentenza annotata, il diniego del giudizio immediato si impone a prescindere dal fatto che sia tardiva la sola richiesta del rito, le indagini essendosi concluse nei termini *de quibus*, o si siano indebitamente protratte altresì queste ultime: il distinguo fra le due situazioni, alla base del ricordato orientamento giurisprudenziale prevalente, non trova infatti alcun riscontro normativo. Al contrario, proprio la lettera degli artt. 453 e 454 c.p.p. – secondo cui il pubblico ministero, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, «chiede»

---

<sup>6</sup> Si tratta di una puntualizzazione importante: nonostante il dato testuale – anche alla luce del raffronto con la diversa formulazione degli artt. 405, co. 2, e 459 c.p.p. – deponga inequivocabilmente nel senso della decorrenza del termine ex art. 454 c.p.p. dall’iscrizione “oggettiva” della notizia di reato, parte della giurisprudenza individuava infatti il *dies a quo* nell’iscrizione soggettiva (cfr. Cass., sez. II, 9 maggio 2006, cit.). La soluzione ora definitivamente avallata dalle Sezioni unite ha il pregio di ridurre i margini di “manipolabilità”, da parte del pubblico ministero, dei tempi per l’instaurazione del rito speciale: cfr. DALIA, *Giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di Dalia, Napoli, 1989, 230; GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato «tipico»*, in *Giur. it.*, 2002, 1111 ss.; MARANDOLA, *Dies a quo e dies ad quem del rito immediato: i discutibili orientamenti della Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 379.

<sup>7</sup> Così, in dottrina, già A. GAITO, *Giudizio direttissimo e giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, cit., 200.

il rito speciale, ovvero «trasmette» richiesta e fascicolo al giudice per le indagini preliminari, «entro» i menzionati termini – lascia intendere che sull'organo d'accusa gravi «uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalle legge, obbligo che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti».

b) Dopo aver affermato che l'inosservanza dei termini per incardinare il giudizio immediato è sindacabile dal giudice per le indagini preliminari, le Sezioni unite escludono, però, che il provvedimento di tale giudice, ancorché erroneamente ammissivo del rito speciale, sia, *in parte qua*, ulteriormente sindacabile.

In particolare, detto provvedimento, di «natura endoprocedurale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento», sarebbe insuscettibile di controllo ad opera del giudice preposto a tale fase, anche perché non arrecherebbe alcun danno ai diritti della difesa, pienamente garantiti in dibattimento. Né, secondo la Corte, questa conclusione «è contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato»: questo vizio è infatti «rilevabile a norma degli artt. 178, co. 1, lett. c), e 180 c.p.p., e non in quanto carenza di un presupposto del rito», quale invece deve intendersi, nella prospettiva della Cassazione, l'inosservanza dei termini *ex* artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p.

## 2. I termini *ex* artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. nel sistema dei presupposti del giudizio immediato soggetti al controllo del giudice per le indagini preliminari

La sentenza in commento va senz'altro apprezzata tanto laddove cerca di razionalizzare il sistema dei presupposti del giudizio immediato ed il controllo di questi ultimi ad opera del giudice per le indagini preliminari, quanto laddove smentisce la tesi della natura “ancipite” dei termini per incardinare il giudizio immediato.

Sotto il primo profilo, appare degna di nota, innanzitutto, la *reductio ad unitatem* delle due *species* di giudizio immediato<sup>8</sup>, attraverso il definitivo chiarimento, da un lato, che il rito “custodiale” non può essere disposto a prescindere dall'evidenza probatoria, dall'altro, che quest'ultima non si esaurisce, in ogni caso, nella gravità indiziaria sottostante al provvedimento cautelare, dalla

<sup>8</sup> In termini critici, invece, CARBONI, *Le Sezioni unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato: un passo avanti, ma solo a metà*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

quale si distingue in ragione sia della base cognitiva – le complessive risultanze dell'indagine preliminare, a fronte di taluni elementi selezionati dal pubblico ministero – sia, soprattutto, del criterio valutativo, dato che – come una parte della dottrina non aveva mancato di sottolineare – l'evidenza della prova si calibra sull'«inutilità di un vaglio preventivo circa la sostenibilità in giudizio dell'accusa penale, impregiudicata la colpevolezza dell'imputato», mentre la gravità indiziaria implica «una probabilità di colpevolezza, che non esclude, di per sé, l'utilità di un vaglio preventivo circa la sostenibilità in dibattimento dell'accusa»<sup>9</sup>.

In effetti, l'orientamento sinora prevalente, secondo cui ai fini del giudizio immediato “custodiale” un apposito – ed autonomo – accertamento dell'evidenza probatoria non sarebbe necessario, arrecava un irragionevole pregiudizio proprio agli imputati che, in ragione dello stato restrittivo, versassero nella situazione più delicata, privati della *chance* difensiva dell'udienza preliminare a prescindere da un positivo riscontro dell'inutilità di tale fase processuale<sup>10</sup>.

Fra l'altro, l'estensione al rito “custodiale” del presupposto dell'evidenza probatoria produce un positivo “effetto collaterale”, che non sfugge alle Sezioni unite. Per la Corte, invero, tale presupposto non può essere accertato senza aver «offerto alla persona incolpata un'opportunità di interlocuzione», attraverso l'invito a comparire per rendere interrogatorio recante l'«indicazione dei fatti da cui (...) l'evidenza» risulta: ne discende che il pubblico ministero, nel termine *ex art. 453, co. 1-bis, c.p.p.*, dovrà invitare l'imputato a rendere l'*apposito* interrogatorio prodromico al giudizio speciale, senza incorrere nella tentazione – in passato avallata dalla giurisprudenza di legittimità perfino con riguardo al giudizio immediato “tipico”<sup>11</sup> –, di ritenere comunque assolto l'adempimento attraverso l'interrogatorio di garanzia, nel quale l'imputato è messo in grado di interloquire sulla gravità indiziaria, ma non necessariamente sull'evidenza della prova<sup>12</sup>. D'altra parte, come chiarito dalla Corte costitu-

<sup>9</sup> Testualmente SPAGNOLO, *Sulla natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in stato di custodia cautelare*, in *Cass. pen.*, 2010, 1353. V. anche AMODIO, GALANTINI, *Sull'illegittimità costituzionale del giudizio immediato custodiale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 3.

<sup>10</sup> Cfr., con qualche diversa sfumatura, AMODIO, GALANTINI, *Sull'illegittimità costituzionale*, cit., 3 s.

<sup>11</sup> Cfr., fra molte, Cass., Sez. II, 18 gennaio 2012, C. N., in *www.iusexplorer.it*; Id., Sez. III, 7 ottobre 2009, S. L., *ivi*.

<sup>12</sup> Stigmatizza la prassi di surrogare l'interrogatorio *ex art. 453 c.p.p.* con quello svolto «all'inizio della carcerazione...spesso per delega da un g.i.p. territorialmente incompetente, sulla scorta di materiali non coincidenti con quelli dai quali mesi dopo si pretende di evincere l'evidenza», A. GAITO, *Presupposti del giudizio immediato e processo equo*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 531; v. anche GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte*, cit.; MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione*

zionale, solo l'interrogatorio "dedicato" ex art. 453, co. 1, c.p.p. può rappresentare un'accettabile compensazione rispetto all'omissione, nei confronti dell'imputato tratto a giudizio immediato, della garanzia difensiva di cui all'art. 415-bis c.p.p.<sup>13</sup>

Va altresì positivamente rimarcato come la Corte, seppure valorizzi il rapporto di strumentalità fra i termini ex artt. 454, 453, co. 1-bis, c.p.p. e l'evidenza probatoria al fine di estendere ai primi il controllo del giudice per le indagini preliminari, eviti di trarre da tale rapporto l'erronea conclusione – fatta propria dalla giurisprudenza sinora prevalente – che i termini *de quibus* siano perentoriamente preposti al solo compimento delle indagini "rivelatrici" dell'evidenza della prova, ferma restando la possibilità del pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato in un momento successivo<sup>14</sup>. Nessun dato testuale, invero, autorizza una siffatta distinzione – del resto incoerente con gli obiettivi di economia sottesi al rito speciale<sup>15</sup> –, conseguendone che il predetto

---

*delle tutele difensive*, Padova, 2006, 571 s. Con specifico riguardo al giudizio immediato "custodiale" cfr. SPAGNOLO, *L'art. 453 comma 1-bis*, cit., secondo cui seppure sia «presumibile che la giurisprudenza giunga a ritenere che la sommaria enunciazione del fatto ex art. 292, co. 2, lett. b), c.p.p., il deposito degli atti di indagine ex art. 293 c.p.p. e l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. forniscano all'indagato le stesse *chances* difensive sottese al giudizio immediato tipico», in realtà «solo un interrogatorio a quadro investigativo completo non viola il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini».

<sup>13</sup> Cfr. Corte cost., n. 203 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 1601, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità – per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – dell'art. 453 c.p.p. in quanto «non prevede che la richiesta di giudizio immediato sia preceduta dalla notificazione all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari», fra l'altro perché «il pubblico ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova, ovvero se – a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell'art. 375, co. 3, secondo periodo, c.p.p. e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato – la persona indagata non sia comparsa»; secondo la Corte, infatti, «ai fini della contestazione del fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall'art. 415-bis, co. 2, c.p.p., al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, richiamata dagli artt. 453 e 375, co. 3, c.p.p.».

<sup>14</sup> Fra l'altro, come osserva SPAGNOLO, *Sulla natura del termine*, cit., 1351, la perentorietà dei termini qui d'interesse ai soli effetti della conclusione delle indagini sarebbe comunque insostenibile quanto al rito immediato "custodiale", dato che il termine di centottanta giorni ex art. 453, co. 1-bis, c.p.p. – il cui *dies a quo* è segnato dall'esecuzione della misura cautelare – potrebbe addirittura iniziare a decorrere ad indagini pressoché concluse.

<sup>15</sup> Come rileva CABIALE, *Al vaglio delle Sezioni unite*, cit., «non ha alcun senso obbligare il pubblico ministero a concludere rapidamente le indagini, ma poi consentirgli di posticipare, a proprio piacere, la richiesta del rito. In altri termini, non serve a nulla contrarre fortemente un momento procedimentale, se poi non si pone alcuna limitazione a quello successivo»; v. anche CARBONI, *Le Sezioni unite e i termini*, cit.

giudice dovrà *comunque* rigettare le richieste tardive di giudizio immediato, per il difetto di un presupposto – quello “cronologico” – autonomo, pur nel contesto sistematico già evidenziato, agli effetti della legittima instaurazione del rito.

### 3. Giudizio immediato “tardivamente richiesto”, ma “erroneamente disposto”: una patologia davvero irrimediabile?

Le Sezioni unite non convincono, invece, allorché “sfruttano” il collegamento fra i presupposti “cronologici” e quello “probatorio” del giudizio immediato per negare che il difetto dei primi, come la carenza del secondo, resti sindacabile dal giudice del dibattimento quando sia sfuggito al controllo del giudice per le indagini preliminari<sup>16</sup>.

*Nulla quaestio* sul fatto che sia precluso al giudice dibattimentale sindacare *ex post* l’evidenza probatoria. Un siffatto sindacato postulerebbe l’accesso agli atti d’indagine<sup>17</sup>, o quantomeno richiederebbe la motivazione del decreto che dispone il giudizio immediato<sup>18</sup>, che la legge giustamente non prevede onde evitare la prevenzione che potrebbe discenderne – in palese elusione del principio di separazione delle fasi – al giudice del dibattimento<sup>19</sup>.

Nessun ostacolo “di principio” si oppone, invece, a che quest’ultimo giudice sindachi la carenza dei presupposti “formali” del rito speciale – l’interrogatorio (o l’invito a renderlo), il perdurante *status custodiae* e, appunto, il rispetto dei termini ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. –, seppure, in mancanza di una previsione apposita (sulla falsariga, ad esempio, dell’art. 452, co. 1, c.p.p.), debba convenirsi con le Sezioni unite che in tanto tale sindacato potrà configurarsi, in quanto la violazione, commessa nel disporre il giudizio

<sup>16</sup> Cfr. anche CARBONI, *Le Sezioni unite e i termini*, cit.

<sup>17</sup> Cfr. RIVELLO, *Il giudizio immediato*, cit., 216: «non si vede come il giudice del dibattimento, il quale conosce solo una parte degli atti che vennero messi a disposizione del g.i.p. per permettere a questi di decidere sulla richiesta di giudizio immediato, potrebbe affermare che il decreto di cui all’art. 453 c.p.p. è stato emesso in assenza di una situazione di evidenza probatoria».

<sup>18</sup> Così, in particolare, ORLANDI, *Procedimenti speciali*, cit., 769.

<sup>19</sup> Cfr. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, cit., 284, il quale aggiunge che, in ogni caso, la questione dell’evidenza della prova «resta assorbita nella decisione dibattimentale sul merito...se la prova risulta insufficiente, l’imputato non può che venire assolto, e ciò anche, com’è ovvio, qualora un simile esito dipenda da un errore di valutazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari sulla consistenza degli elementi raccolti per il giudizio immediato». In termini parzialmente diversi A. GAFFO, *Giudizio direttissimo e giudizio immediato*, cit., 210, secondo cui «quanto all’evidenza della prova appare verosimile che il giudice dibattimentale, anziché rivalutare la sussistenza originaria del requisito debba piuttosto riscontrare l’esistenza della valutazione affermativa del g.i.p. al riguardo. Dopodiché, ove l’istruttoria dibattimentale si areni in una situazione di dubbio, l’innovata regola di giudizio impone in ogni caso di assolvere».



immediato in difetto dei citati presupposti, determini un'invalidità rilevabile nel prosieguo del procedimento.

Per la Cassazione, peraltro, mentre è ravvisabile una nullità, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., allorché il giudizio immediato sia stato disposto senza previo interrogatorio dell'indagato<sup>20</sup>, l'inosservanza dei termini ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. non dà luogo a nullità, né ad altra *species* di invalidità, concretando soltanto la «carezza di un presupposto del rito», irrilevante dopo che questo sia stato – pur erroneamente – instaurato.

Al contrario, come la dottrina ha da tempo evidenziato, la violazione “cronologica” qui d'interesse è anch'essa lesiva del diritto di difesa – e dunque causa di nullità almeno intermedia ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.<sup>21</sup> –, in quanto priva l'imputato della fondamentale garanzia dell'udienza preliminare fuori dei casi in cui la legge lo consente<sup>22</sup>. La violazione difensiva è tanto più palese se si accede alla tesi – peraltro sostenuta dalle stesse Sezioni unite –, secondo cui il superamento dei termini per la richiesta del rito speciale implica «una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova», *id est* di utilità – per definizione – dell'udienza preliminare di cui l'imputato è stato illegittimamente privato.

Si aggiunga che, se l'erronea instaurazione del giudizio immediato non fosse rilevabile nel prosieguo del processo, un'irragionevole disparità di trattamento si determinerebbe fra l'imputato illegittimamente tratto a tale giudizio e quello nei cui confronti sia stata disposta – altrettanto illegittimamente – la citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica per un reato che richiede l'udienza preliminare. A tutela del suo diritto a tale udienza, il secondo imputato può infatti contare sullo specifico rimedio ex art. 550, co. 3, c.p.p., secondo cui il tribunale, ove la violazione sia eccepita entro il termine ex art. 491 c.p.p., dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché questi chieda il rinvio a giudizio per via ordinaria. Al contrario il primo imputato, di reato certamente più grave, si vedrebbe definiti-

<sup>20</sup> Una nullità intermedia è stata ravvisata da Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, A.L., in *Cass. pen.*, 2013, 3598, anche a fronte della presentazione della richiesta di giudizio immediato “custodiale” «prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione, in violazione dell'art. 453, co. 1-*ter*».

<sup>21</sup> Ritiene possa configurarsi finanche una nullità assoluta, per l'omessa citazione dell'imputato per l'udienza preliminare, A. GAITO, *Giudizio direttissimo e giudizio immediato*, cit., 210.

<sup>22</sup> *Ex plurimis*, con qualche diversa sfumatura, DALIA, *Giudizio immediato*, cit.; DEAN, *Sul rispetto dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 525; MARANDOLA, *Dies a quo*, cit., 383; RIVELLO, *Il giudizio immediato*, cit., 183; SPAGNOLO, *Sulla natura*, cit., 1352; ZANETTI, *Giudizio immediato*, in *Manuale dei procedimenti speciali*, a cura di Pisani, Milano, 2003, 368; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, Sez. IX, (ord.) 9 aprile 2002, De Marinis, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1008.

vamente “sottratta” l’udienza preliminare. Né tale disparità di trattamento può dirsi giustificata dal fatto che nel rito immediato, a maggior garanzia dell’imputato, sia un organo giurisdizionale, anziché il pubblico ministero, a disporre il giudizio: poiché, infatti, il decreto ex art. 455 c.p.p. è emesso senza alcun previo contraddittorio, nemmeno cartolare, l’imputato non avrebbe comunque modo di far valere il suo diritto all’udienza preliminare – illegittimamente leso per l’inosservanza dei termini ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. – prima che il dibattimento sia disposto<sup>23</sup>.

L’apposita disciplina dettata per il procedimento “a citazione diretta” ben si spiega, invece, ove la si intenda come derogatoria del più rigoroso regime delle nullità “difensive”: a fronte della minore gravità dei reati rimessi alle attribuzioni del tribunale monocratico, il legislatore ha preferito configurare l’invalidità, discendente dall’illegittima omissione dell’udienza preliminare, alla stregua di una nullità relativa<sup>24</sup>, evidentemente sul presupposto che, diversamente, detta omissione sarebbe ricaduta nella previsione generale ex artt. 178, lett. c), e 180 (se non 179) c.p.p.<sup>25</sup>

Proprio il raffronto col procedimento per citazione diretta smentisce le Sezioni unite laddove, ad escludere una lesione dei diritti della difesa quando il

<sup>23</sup> Corte cost., n. 371 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 3744, ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 453, 454, 455 c.p.p. in quanto consentono l’emissione del decreto di giudizio immediato in assenza di contraddittorio con la difesa, sul presupposto che, da un lato, questa possa comunque interloquire sui presupposti del rito attraverso l’interrogatorio ex art. 453 c.p.p., o eventuali memorie ex art. 121 c.p.p., dall’altro, al giudice del dibattimento sia altresì attribuito, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., «il potere di sindacare la ritualità, formale e sostanziale, del presupposto del previo interrogatorio». Considerato, però, che attraverso l’interrogatorio la difesa non può certo interloquire sul rispetto dei termini per la richiesta del rito – verificabile solo in seguito alla relativa presentazione, peraltro “ignota” all’imputato sino alla decisione del giudice per le indagini preliminari –, l’unico strumento, che in difetto di un contraddittorio *ex ante* pone al riparo dalle predette censure di costituzionalità, resta proprio la rilevanza, ex art. 178, lett. c), c.p.p., dell’erronea instaurazione del rito “tardivamente richiesto”.

<sup>24</sup> Cfr. BONINI, Sub art. 550 c.p.p., in *Comm. breve c.p.p. Conso, Grevi*, Padova, 2005, 1925; CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 609.

<sup>25</sup> MARZADURI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio*, cit., 907 s., osserva che «se non vi fosse stata la specifica previsione dell’art. 550 comma 3°, la tutela assicurata all’imputato dal sistema processuale nel caso in esame sarebbe risultata decisamente più ampia. Invero, la mancata celebrazione dell’udienza preliminare avrebbe integrato senza dubbio un’inosservanza di disposizioni concernenti la difesa dell’imputato; anzi, non sarebbe apparso del tutto azzardato ritenere sussistente un’ipotesi di nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato». In termini parzialmente diversi GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, 2003, 102, secondo cui l’art. 550, co. 3, c.p.p. introdurrebbe «limitazioni in punto di rilevanza e deducibilità», rispetto all’ordinario regime delle violazioni attinenti all’esercizio dell’azione penale, causa di nullità assoluta ex artt. 198 lett. b) e 179 c.p.p.; v. anche CASSIBBA, *L’udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano, 2007, 443 s.; CORBETTA, *Il procedimento*, cit., 608.

giudizio immediato sia stato illegittimamente disposto, osservano che l'imputato potrà comunque fruire, in dibattimento, delle più ampie garanzie, e che – in ogni caso – prevale l'interesse di costui ad un giudizio in tempi ragionevoli: tali argomenti, invero, dovrebbero a maggior ragione valere quanto al dibattimento erroneamente incardinato per "citazione diretta", nel quale, invece, il diritto dell'imputato alla regressione del processo all'udienza preliminare è salvaguardato dall'art. 550, co. 3, c.p.p.

A ben vedere, la Cassazione evoca – nel caso di specie – quell'assenza di "pregiudizio effettivo" spesso utilizzata dalla più recente giurisprudenza per limitare l'ambito applicativo delle nullità<sup>26</sup>: trattasi, peraltro, di un orientamento interpretativo *contra legem*, giacché il principio di testualità/tassatività delle nullità ex art. 177 c.p.p. impone che il vizio, allorché previsto dalla legge, venga rilevato a prescindere dalla sua concreta offensività<sup>27</sup>.

In alternativa alla nullità "difensiva", taluno, sul presupposto della perentorietà dei termini ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p., ravvisa l'inammissibilità della richiesta tardiva di giudizio immediato, quale *species* di invalidità tipica delle domande prive dei requisiti prescritti dalla legge o proposte, appunto, fuori termine. Il vizio, attingendo un atto propulsivo, si estenderebbe al decreto che dispone il giudizio immediato, e resterebbe rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento<sup>28</sup>.

A questa impostazione si era soliti contestare l'incompatibilità col principio di tassatività dei termini perentori enunciato dall'art. 173, co. 1, c.p.p.<sup>29</sup> Se peraltro, come una dottrina riconosce, agli effetti della perentorietà di un termine non occorre che questo sia espressamente stabilito "a pena di decadenza", bastando che la legge colleghi alla relativa inosservanza conseguenze di rilievo

<sup>26</sup> Cfr., in particolare, Cass., Sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, in *Cass. pen.*, 2012, 2410.

<sup>27</sup> Fra gli altri, CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 2451; M. SCAPARONE, *Procedura penale*<sup>3</sup>, I, Torino, 2013, 403 s.

<sup>28</sup> A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, cit., 209 s.; ID., *Presupposti*, cit., 530 ss. IASEVOLI, *L'inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato: aporie interpretative*, in *Dir. giust. min.*, 2014, n. 2-3, 93; cfr. anche, con qualche diversa sfumatura, CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012, 196 s., nota 9, secondo cui «una soluzione razionale potrebbe essere quella di riservare l'inammissibilità ai vizi relativi ai presupposti di instaurazione del rito (ad es. la tardività della richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 454) e la nullità ai vizi relativi alle modalità di instaurazione del rito (ad es. in caso di omesso invito a presentarsi per l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 453)». Su un piano generale, per la configurabilità di fenomeni di "inammissibilità derivata", cfr. FONTI, *L'inammissibilità*, in *Gli atti*, a cura di Dean, in *Trattato*, a cura di Spangher, cit., I, II, 2008, 453 s.; PANZAVOLTA, *Contributo allo studio dell'invalidità derivata nel processo penale*, Fano, 2012, 136 s.

<sup>29</sup> Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001, 1043, secondo cui «la decadenza, a cui segue l'inammissibilità dell'atto tardivo, è diagnosticabile "soltanto nei casi previsti dalla legge" (...); e qui nessuna norma la commina»; v. anche DEAN, *Sul rispetto dei termini*, cit., c. 527.

processuale<sup>30</sup>, sono ora le stesse Sezioni unite – pur molto attente ad evitare l'aggettivo – ad indirettamente qualificare “perentori” i termini qui d'interesse, allorché collegano alla loro inosservanza la conseguenza, squisitamente processuale, della doverosa reiezione della richiesta di giudizio immediato da parte del giudice per le indagini preliminari<sup>31</sup>.

Né potrebbe obiettarsi che l'art. 455 c.p.p. prevede il rigetto, non la dichiarazione d'inammissibilità, delle richieste “tardive” di giudizio immediato: col termine rigetto, invero, il legislatore allude unitariamente alla reiezione della richiesta del rito per il difetto di uno qualsiasi dei relativi presupposti, tanto quelli “formali” (*in primis* l'inosservanza dei termini), quanto quello di “merito” (l'evidenza probatoria)<sup>32</sup>. Ciò non impedisce di distinguere il profilo dell'inammissibilità da quello del rigetto “nel merito” della richiesta del rito, ed è del resto la stessa Cassazione a lasciarsi sfuggire in varie occasioni il riferimento all'ammissibilità/inammissibilità del procedimento speciale<sup>33</sup>.

Alla tesi, secondo cui la richiesta tardiva di giudizio immediato sarebbe inammissibile, si obietta ancora, sotto un diverso profilo, che tale *species* di invalidità può “attingere” le sole domande “eventuali” – *id est*, introduttive di un procedimento eventuale –, non quelle “obbligatorie”, quali, precipuamente, gli atti di esercizio dell'azione penale<sup>34</sup>; in questa prospettiva, l'inosservanza dei termini *ex artt.* 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p., inficiando appunto un atto di esercizio dell'azione penale, concreterebbe piuttosto una nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. *b*), e 179 c.p.p.<sup>35</sup>

Si può però osservare che, se certamente l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio, il *quomodo* di tale esercizio – per quanto qui interessa, attraverso una “normale” richiesta di rinvio a giudizio o una richiesta di giudizio imme-

<sup>30</sup> Cfr. VOENA, *Atti*, in CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio*, cit., 276 s. Con qualche diversa sfumatura, SAU, voce *Decadenza*, in *Dig. Pen.*, VI, Torino, 1992, 549 ss., secondo cui «un termine è fissato a pena di decadenza se tale conseguenza è prevista dal legislatore pur in difetto di espressa comminatoria», e deve conseguentemente reputarsi perentorio il termine per l'instaurazione del giudizio immediato *ex art.* 454 c.p.p., in forza della «*ratio* stessa dei procedimenti alternativi, la cui precipua funzione è quella di...semplificare le procedure per consentire una più rapida definizione della vicenda giudiziaria».

<sup>31</sup> V. anche IASEVOLI, *L'inosservanza dei termini finali*, cit., 91.

<sup>32</sup> Cfr. A. GAITO, *Presupposti*, cit., 528 s.

<sup>33</sup> Cfr. anche IASEVOLI, *L'inosservanza dei termini finali*, cit., 94.

<sup>34</sup> Cfr. gli studi di GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, 57 s. e RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in ID., *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988, 148; più di recente, FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 467; PANZAVOLTA, *Contributo allo studio*, cit., 57; TURCO, *L'inammissibilità, specie di invalidità e sanzione processuale*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, I, Piacenza, 2011, 908.

<sup>35</sup> In dottrina MAFFEO, *I vizi dell'azione fra nullità e inammissibilità*, in *Cass. pen.*, 1997, 251; v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Salerno, 10 aprile 1996, Manzione, in *Cass. pen.*, 1997, 239.

diato – presenta invece margini di discrezionalità<sup>36</sup> (solo apparentemente circoscritti dopo la riforma del rito speciale ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125<sup>37</sup>). Non ravvisiamo quindi ostacoli a che la richiesta di giudizio immediato intempestiva possa ritenersi inammissibile, mentre la nullità assoluta ex art. 178, lett. b), c.p.p. andrebbe preferibilmente circoscritta ai casi in cui l'azione penale manchi in radice, o ne sia ravvisabile un vizio di “sostanza” – cioè attinente all'imputazione (*arg. ex art. 405 c.p.p.*) – più che di mera “forma”<sup>38</sup>.

Alla luce delle già richiamate ragioni sistematiche, ed in considerazione del grave pregiudizio che il “salto” dell'udienza preliminare comporta per gli interessi difensivi, riteniamo però che l'erronea instaurazione del giudizio immediato tardivamente richiesto meglio si inquadri nell'alveo degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.

Non può, in ogni caso, condividersi la soluzione di compromesso individuata dalle Sezioni unite, che, se da un lato riconoscono l'imprescindibilità dei “presupposti cronologici” ex artt. 453, co. 1-*bis*, e 454 c.p.p. per il legittimo “sacrificio” del diritto dell'imputato all'udienza preliminare, dall'altro, contraddittoriamente, negano a costui ogni rimedio nella situazione, doppiamente patologica, in cui all'inosservanza dei termini *ex lege* da parte del pubblico ministero si aggiunga l'errore del giudice per le indagini preliminari nel non rilevare la violazione.

**BARBARA LAVARINI**

<sup>36</sup> Cfr., pur arrivando a conclusioni in parte diverse, DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Napoli, 1996, 193 s.; FONTI, *L'inaammissibilità*, cit., 467; MAFFEO, *I vizi dell'azione*, cit., 250, e nota n. 46.

<sup>37</sup> Come è noto la “novella”, nel sostituire alla locuzione «può chiedere», di cui all'originario testo dell'art. 453, co. 1, c.p.p., l'indicativo «chiede» – ripetuto dall'art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p. quanto al rito “custodiale” – sembra aver reso obbligatoria, per l'organo d'accusa, la scelta del giudizio immediato allorché ne ricorrano i presupposti. Il pubblico ministero mantiene peraltro un'ampia discrezionalità, in ragione della clausola di salvaguardia che lo esonera dal chiedere il giudizio immediato quando «ciò pregiudichi gravemente le indagini».

<sup>38</sup> Cfr. IASEVOLI, *L'inosservanza dei termini finali*, cit., 95 e 98.